

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici), questo giorno di giovedì 21 (ventuno) luglio.

In Gaggio Montano, Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,15

Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- PALMIERI MARCO, nato a Milano (MI), il giorno 10 agosto 1965, domiciliato per la carica a Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "PIQUADRO S.P.A." con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208

P. IVA 02554531208

capitale sociale deliberato Euro 1.050.000,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A..

Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi chiede di redigere il Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci dell'indicata Società.

Ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione Sig. Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima convocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico.

Quindi il Presidente dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il FTSE - segmento standard;
- come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com in data 20 giugno 2011 nonché sul quotidiano Italia Oggi;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 2429 del codice civile, dall'articolo 125-ter, comma 1, del TUF e dall'articolo 72 del regolamento Consob di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), mettendo a disposizione la documentazione ivi richiesta, a partire dal 20 giugno 2011 scorso presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma 1, del Regolamento Emittenti e 154-ter, comma 1 del TUF;
- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la

documentazione richiesta;

- la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 915 ore per un corrispettivo pari ad Euro 74.000, in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2011 e n. 308 ore per un corrispettivo pari ad Euro 38.000, in relazione alle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 155 del TUF comprensive della revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 settembre 2010 e per lo svolgimento delle attività di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2010 ed il 31 marzo 2011.

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'articolo 120, comma 5° del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma 4° del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Poichè nessun socio dichiara carenza di legittimazione al voto il Presidente continua dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre a me i signori:

Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, Sergio Marchese, Gianni Lorenzoni avendo giustificato la propria assenza il consigliere Roberto Tunoli;

- per il collegio sindacale, risultano presenti:

Pietro Villa - Presidente, Alessandro Galli - sindaco effettivo, Vittorio Melchionda - sindaco effettivo

- il capitale sociale deliberato di euro 1.050.000,00, sottoscritto e versato per euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 6 giugno 2011, risultano essere iscritti n. 1.053 azionisti;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. è presente il dott. Roberto Sollevanti;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

	n. azioni	percentuale
Piquadro Holding SpA	34.153.708	68,307%
Mediobanca SpA	3.156.924	6,3138%
Fidelity Investment Limited	1.020.814	2,042%

- tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
- i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risultano essere:

	n. azioni	percentuale
Piquadro Holding SpA	34.153.708	68,307%

Fidelity Investment Limited 1020.814 2,042%

- sono alle ore 11.10 presenti, in proprio o per delega, numero 15 azionisti, portatori di numero 36.811.019 azioni, pari al 73,622 % delle complessive n. 50.000.000 azioni;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- tutti gli Azionisti presenti, in proprio o per delega all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;
- verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e dell'articolo 135-undecies del TUF;
- non sono a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con il numero delle rispettive azioni si allega al presente verbale sotto la lettera "A", - che come raccomandato dalla CONSOB è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedi-

mento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2011; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società di Revisione per gli esercizi 2011/2016; Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica all'articolo 12.2 e introduzione del nuovo articolo 25 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione delle sezioni e degli articoli successivi dello Statuto vigente; Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica quindi ai presenti che: (i) lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato al solo scopo di ausilio nella redazione del verbale, e la relativa registrazione sarà, quindi, conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione medesima; (ii) salvo quanto sopra, non è per nessun motivo ammessa l'introduzione di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili; (iii) come da disposizioni regolamentari, inoltre, il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti,

delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, raccomando ai presenti una certa brevità;

- dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito, propongo di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate;

- su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli Azionisti, da contenersi possibilmente entro i 2 minuti.

Comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;

- chiede agli intervenuti, in proprio e per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione vanno indicati i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

- chiede a coloro che dovessero assentarsi temporaneamente o defini-

tivamente dall'Assemblea di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione: la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro;

- prima di ogni votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno peralzata di mani, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

-.---.--.-

In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'art. 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2011, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge, propone di ometterne la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Poichè nessuno si oppone, il Presidente mediante l'utilizzo di slides illustra

agli intervenuti i dati più salienti e significativi relativi all'esercizio in corso confrontandoli anche con i dati dell'esercizio precedente.

Da ultimo il Presidente si sofferma ad evidenziare le attività filantropiche poste in essere dalla Piquadro S.p.A. tramite una Fondazione della famiglia Palmieri volta a ricercare e premiare il talento dei ragazzi affetti da disabilità ed in particolare quella derivante da Sidrome di Down, al fine precipuo di creare una struttura indipendente in grado di dare loro lavoro e ricchezza. Conclusa la sua trattazione il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A.

- esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2011 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;

- vista la relazione del Collegio Sindacale;

- viste le relazioni della Società di Revisione,

delibera:

1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2011;

2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2011 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 9.025.786,00;

3. di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 9.025.786,00 come segue:

i) quanto a Euro 5.000.000 a pagamento di un dividendo di Euro 0,10 per azione alle n. 50.000.000 di azioni in circolazione;

ii) quanto ai restanti Euro 4.025.786,00 a utile a nuovo.

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola il socio Fabris Carlo il quale fa rilevare che le partecipazioni dei soci Piquadro Holding S.p.A. e Fidelity Investment Limited oggi intervenuti in assemblea sono superiori a quanto emerge dal sito Consob che evidentemente dovrà essere aggiornato anche se non obbligatorio.

Domanda inoltre quale sia il costo necessario per l'apertura di un punto vendita mediamente. Il socio Fabris dichiara inoltre di condividere le attività filantropiche poste in essere, auspicando che in futuro queste aumentino.

Riprende la parola il Presidente Palmieri il quale chiarisce che un "punto vendita standard" costa circa 100.000/120.000 Euro di arredo oltre 70.000/80.000 Euro di merci garantendo mediante una buona marginalità.

Vi sono inoltre altri negozi aperti nelle zone strategiche e di maggior pregio per i quali i costi sono molto maggiori ma che garantiscono di contro una maggior visibilità e servono a promuovere l'immagine dell'azienda e del prodotto. Sul tema delle attività filantropiche il Presidente dichiara che l'idea è di coinvolgere le persone e trovare il loro talento e non solo di devolvere delle liberalità a loro favore.

Il Presidente chiarisce quindi che il dividendo proposto è inferiore al flusso di cassa generato e pertanto non viene ad incidere più di tanto sulla liquidità aziendale essendo peraltro gli oneri finanziari ridotti in quanto il sistema bancario finanzia la società a dei tassi davvero contenuti.

Da ultimo, con riferimento anche all'intervento del socio Caradonna che auspicava che parte dei dividendi venisse destinata a scopi filantropici, il Presi-

dente ribadisce che l'obiettivo che si sta cercando di conseguire è quello di creare per i ragazzi affetti da disabilità una struttura indipendente in grado di dar loro lavoro e ricchezza. Il suo auspicio è quello di avere una idea vincente in grado di valorizzare ed evidenziare per l'intero mondo del lavoro le capacità creative ed il talento di tali ragazzi.

Conclusi gli interventi, il Presidente comunica che alle ore 12.15 sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 15 Azionisti, portatori di n. 36.811.019 azioni, pari a circa il 73,622% delle complessive n. 50.000.000 azioni e dà inizio alla votazione.

Avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Se nessuno chiede nuovamente la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta ai soci presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 36.811.019 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, apre la trattazione facendo presente che, con deliberazione del 14 giugno 2007, l'Assemblea della Società ha conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (i) l'incarico di revisione contabile (ora revisione legale) del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo - ai sensi dell'articolo 155 del TUF - per una durata di nove esercizi a partire dal 31 marzo 2008 e fino al 31 marzo 2016; e (ii) l'incarico per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate a partire dal semestre chiuso il 30 settembre 2007 fino a quello che si chiuderà il 30 settembre 2015 compresi.

Tale incarico è stato conferito alle condizioni indicate nella proposta originaria della Società di Revisione dell'8 giugno 2007, agli atti della Società.

Segnala inoltre che, a seguito dei crescenti obblighi informativi imposti dal legislatore e dagli organi di controllo oltre che della crescente complessità del Gruppo Piquadro a seguito dell'espansione internazionale e sul territorio italiano, la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha formulato una proposta di adeguamento dei corrispettivi per il periodo 2011/2016 in relazione alla quale si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale.

In considerazione del fatto che la Proposta motivata del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione dei soci nei tempi di legge, propone di ometterne la lettura.

Dà quindi lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

“L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D Lgs. 39/2010, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, ritenendo motivata e congrua la richiesta di

adeguamento dei corrispettivi per il periodo 2011/2016 avanzata da PWC S.p.A. nella sua lettera del 15 marzo 2011, delibera di accogliere la proposta inerente l'adeguamento degli onorari professionali di PWC S.p.A. per le attività indicate in premessa, a riguardo degli esercizi dal 31 marzo 2011 al 31 marzo 2016, nella misura sopraindicata di Euro 17.500 (Euro 93.500 annui contro Euro 76.000 annui dell'esercizio 2010/2011), così come risultante dalla detta proposta di integrazione del 15 marzo 2011, prevedendo - altresì - che tali corrispettivi siano oggetto di adeguamento annuale, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente."

Poichè nessuno chiede la parola il Presidente comunica quindi che alle ore 12.25 sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 15 Azionisti, portatori di n. 36.811.019 azioni, pari a circa il 73,622% delle complessive n. 50.000.000 azioni e dà inizio alla votazione.

Avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Se nessuno chiede nuovamente la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti le modifiche degli articoli dello Statuto sociale come nel seguito riportate.

Il Presidente prosegue facendo presente che il vigente Statuto sociale è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 14 giugno 2007 ed è stato successivamente modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria del 23 luglio 2009 e con delibera dell'Assemblea straordinaria del 22 luglio 2010 nonché con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti la modifica dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale a seguito dell'ulteriore novità prevista dal combinato disposto dell'articolo 154-ter del TUF, come modificato dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 di "Recepimento della direttiva n. 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'art. 31 della Legge 7 luglio 2009 n. 88" (il "Decreto"), e dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, che permette alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato di avvalersi della facoltà di convocare l'assemblea di

approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo l'obbligo di pubblicazione del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al fascicolo della relazione finanziaria annuale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, ha ritenuto altresì opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti alcune modifiche statutarie relative alle disposizioni introdotte dal Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla predetta autorità con delibera n. 17721 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento CONSOB"). In particolare, si propone di inserire nello Statuto sociale una nuova sezione VI, rubricata "Operazioni con Parti Correlate" (con conseguente rinumerazione delle successive sezioni e dei successivi articoli dello Statuto sociale vigente), contenente i due articoli di seguito indicati:

- l'articolo 25.1 dello Statuto sociale, quale articolo introduttivo che prevede che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società;
- l'articolo 25.2 dello Statuto sociale che prevede che nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di vo-

to, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

L'introduzione della nuova sezione VI contenente il nuovo articolo 25 dello Statuto sociale, ha comportato la conseguente rinumerazione delle sezioni e degli articoli successivi dello Statuto sociale vigente.

Per una descrizione analitica delle modifiche proposte il Presidente rimanda a quanto contenuto nella Relazione degli Amministratori che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di cui, pertanto, chiede ai presenti di ometterne la lettura.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare l'articolo 12.2 e di introdurre la nuova Sezione VI che contiene il nuovo articolo 25 dello Statuto Sociale, con conseguente rinumerazione delle sezioni e degli articoli successivi dello Statuto Sociale vigente, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale allegato;

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Roberto Trotta, disgiuntamente tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni potere e facoltà per:

(i) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri

adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e

(ii) apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Roberto Trotta, disgiuntamente tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni.”

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il socio Fabris prende la parola e richiede il motivo per il quale si provvede così di frequente a modificare lo Statuto.

In particolare richiede il motivo per il quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato lo Statuto in data 13 giugno 2011 senza attendere la presente assemblea. Il socio Fabris propone che il consiglio possa rivedere e migliorare lo Statuto come per esempio nelle parti di nomina di consiglieri in caso di lista di minoranza e dei sindaci, anche in ragione dell'esperienza di altre società quotate. Per il Presidente risponde il Consigliere Trotta per chiarire che la modifica statutaria del 13 giugno 2011 è stata introdotta al fine di rendere

possibile ai soci, anche per la presente assemblea, di votare usufruendo della possibilità di esercitare il voto elettronico, anche se poi nessun socio vi è effettivamente ricorso. Chiarisce infine che le modifiche statutarie oggi proposte sono fatte per uniformare lo statuto a quello delle principali società quotate italiane.

Conclusa la discussione, il Presidente comunica quindi che alle ore 12.38 sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 15 Azionisti, portatori di n. 36.811.019 azioni, pari a circa il 73,622% delle complessive n. 50.000.000 azioni e dà inizio alla votazione.

Avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Se nessuno chiede nuovamente la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: (36.811.019) (tutti)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della parte.

- . -

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12.38.

.....

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore 12.38.

Consta di 5 (cinque) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 18 (diciotto) intere e parte della diciannovesima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 luglio 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 36.811.019 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 73,622 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8

Allegato "A" al N. 34177 di fascicolo.



Handwritten signature
Handwritten signature

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	FABRIS CARLO			102		0,000	11:00					
2	AXA WORLD FUND		MONTANARELLA BRUNO		150.000	0,300	11:00					
3	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND		MONTANARELLA BRUNO		12.000	0,024	11:00					
4	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		MONTANARELLA BRUNO		2.346	0,005	11:00					
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES HEDGE FUND WALKERS		MONTANARELLA BRUNO		171.946	0,344	11:00					
6	FIDELITY FUNDS SICAV		MONTANARELLA BRUNO		1.020.814	2,042	11:00					
7	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MONTANARELLA BRUNO		666.304	1,333	11:00					
8	AXIOM INT'L MICRO-CAP FUND LP.		MONTANARELLA BRUNO		226.520	0,453	11:00					
9	AXIOM GLOBAL MICRO-CAP EQUITY FUND LP.		MONTANARELLA BRUNO		39.480	0,079	11:00					
10	PIQUADRO HOLDING S.P.A.		LUDERGNANI GIOVANNI		34.153.708	68,307	11:00					
11	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	11:00					
12	SIMONI PAOLO			1.000		0,002	11:00					
13	WIENERER KLAUS			44.998		0,090	11:00					
14	DELMO S.R.L.		PICHLER ALEXANDER	315.000		0,630	11:00					
15	GUMMERER KLAUS			6.800		0,014	11:00					

Totale azioni in proprio	367.901
Totale azioni per delega	36.443.118
Totale generale azioni	36.811.019
% sulle azioni ord.	73,622

persone fisicamente presenti in sala: 8





ALLEGATO "B" AL N. 34177 DI FASCICOLO

STATUTO

PIQUADRO S.P.A.

SEZIONE I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "PIQUADRO S.P.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gaggio Montano, Bologna.

2.2 Nelle forme di legge la Società potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero e trasferire altrove la sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Soci

4.1 Per i rapporti con la Società e gli altri azionisti, ciascun azionista elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

4.2 L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'azionista interessato alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

SEZIONE II

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto sociale:

(a) lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli di pelletteria, cartotecnica, abbigliamento, accessori moda;

- la vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonché via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed internazionali di comunicazione telematica, di articoli di pelletteria;

- l'acquisto e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti informatici;

- l'elaborazione dati in genere e l'elaborazione dati contabili e gestionali per le imprese e per conto terzi;

- la compravendita, la commercializzazione, la locazione di beni immobiliari di proprietà;

- la gestione di servizi di deposito e/o custodia di beni di terzi;

- lo sfruttamento di licenze, brevetti e know-how propri o di terzi, necessari o utili ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale;

(b) l'assunzione di mandati di ogni tipo per la vendita dei prodotti di cui alla precedente lettera (a);

(c) l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nei settori di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; e

(d) la prestazione alle società di cui alla precedente lettera (c) delle attività di

assistenza e coordinamento tecnico e/o finanziario e di servizi in genere.

5.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre;

(i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari;

e

(ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.

5.3 Le attività di cui al paragrafo 5.1, lettera (c), e lettera (d) ed al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate in via prevalente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.

SEZIONE III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione/00) ed è suddiviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In data 14 giugno 2007, l'assemblea straordinaria della Società ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare un aumento del capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, eseguibile in una o più soluzioni, scindibile, sino ad un

complessivo valore nominale massimo pari a nominali Euro 50.000 al servizio di uno o più piani di incentivazione, con prezzo di emissione da determinarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, con la precisazione che, nel caso di azioni assegnate in un momento antecedente l'inizio delle negoziazioni il prezzo di emissione sarà determinato sulla base del prezzo di collocamento.

In forza di delega conferitagli dall'assemblea straordinaria della Società del 14 giugno 2007, il consiglio di amministrazione, in data 28 febbraio 2008, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, sino ad un complessivo valore massimo pari a Euro 50.000, mediante emissione di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie della Società di nuova emissione prive del valore nominale aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle azioni in circolazione, e stabilendo altresì che tale aumento di capitale può essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile. Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option "PIQUADRO S.P.A." 2008-2013" (il "Piano di Stock Option 2008-2013") ad un prezzo per azione di Euro 2,20, nonché, in caso di riassegnazioni di opzioni attribuite in esecuzione del Piano di Stock Option 2008-2013 o di successive nuove assegnazioni di opzioni, effettuate nel quadro di uno o più successivi piani di incentivazione da deliberarsi dagli organi competenti entro e non oltre il 1° marzo 2011, ai beneficiari di tali riassegnazioni o nuove assegnazioni ad un prezzo per azione che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, in misura

pari al maggior valore tra (i) Euro 2,2 per azione e (ii) la media dei prezzi ufficiali di chiusura di borsa delle azioni della Società rilevati nel mese precedente la data di riassegnazione o nuova assegnazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.3 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge, ma in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

7.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 8 - Aumento di Capitale

8.1 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria mediante emissione di nuove azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e

di beni in natura.

8.2 In caso di aumento del capitale, ai soci compete il diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1 L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni a norma degli articoli 2410 c.c. e seguenti; la relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio, depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

9.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a norma dell'articolo 2420-bis del codice civile.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

10.2 Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

SEZIONE IV

ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della

Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.

12.4 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

12.5 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3,

o dell'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 13 - Diritto di intervento e rappresentanza

13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, entro la fine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.

13.2 Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La delega potrà essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale

rappresentante.

13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da un notaio.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

15.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

15.2 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

15.3 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

SEZIONE V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.3 Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

16.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio

di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate le statuizioni di cui sopra non saranno accettate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che

comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più

Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di

Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di

garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino

nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di

Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto

indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le

maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel

Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di

Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con

responsabilità illimitata in società concorrenti.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto

l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche estraneo alla Società.

Articolo 19 - Convocazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

19.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviato per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a

mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Riunioni

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

20.3 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 22 - Poteri

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

22.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, fatti salvi i limiti di legge. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 che precedono.

22.5 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

22.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

22.7 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, riferiscono,

anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 23 - Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e la relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Articolo 24 - Remunerazione

24.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.

24.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

24.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

SEZIONE VI

Articolo 25 - Operazioni con parti correlate

25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

25.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

SEZIONE VII

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26 - Collegio Sindacale

26.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina

altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

26.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

26.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

26.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare

liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione

comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati

sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

26.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

26.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

26.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

26.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

SEZIONE VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 28 - Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.

28.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 29 - Utili e dividendi

29.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

29.2 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.

29.3 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

29.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 30 - Preposto alla redazione dei documenti contabili

30.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

SEZIONE IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

SEZIONE X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.